

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Regolamento per la designazione dei componenti i consigli di disciplina territoriali dell'ordine dei periti industriali e periti industriali laureati, a norma dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

APPROVATO CON DELIBERA DELL'11 DICEMBRE 2012

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei consigli di disciplina territoriali dell'ordine dei periti industriali e periti industriali laureati, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

Art. 2

(Consigli di disciplina territoriale)

1. Presso i collegi territoriali dell'ordine sono istituiti i consigli di disciplina territoriali che svolgono compiti di valutazione preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo, persone fisiche o società, nonché gli iscritti al registro dei praticanti.

2. I consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti collegi territoriali dell'ordine. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo e, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo e, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente iscritto all'albo con minore anzianità anagrafica.

3. Ciascun consiglio di disciplina territoriale si articola al suo interno in collegi di disciplina, composti ciascuno da tre consiglieri. L'assegnazione dei consiglieri ai singoli collegi di disciplina è stabilita per ordine alfabetico, facendo salve le condizioni di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela entro il terzo grado e di lavoro subordinato o legame societario tra i membri del medesimo collegio.

4. Ogni collegio di disciplina è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'ordine, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'ordine, dal consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'ordine ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'ordine, dal consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun collegio di disciplina è obbligatoria la partecipazione di un consigliere esterno all'ordine.

5. I consigli di disciplina territoriali operano, in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

6. Le riunioni dei consigli di disciplina territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei collegi territoriali dell'ordine.

7. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività dei consigli di disciplina territoriali sono svolti dal personale dei collegi territoriali dell'ordine.

8. Le spese relative al funzionamento dei consigli di disciplina territoriali, incluse quelle dei procedimenti disciplinari, sono poste a carico del bilancio dei collegi territoriali dell'ordine.

Art. 3

(Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)

1. La carica di consigliere dei consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di consigliere o revisore del corrispondente collegio territoriale dell'ordine e con la carica di consigliere del consiglio nazionale dell'ordine.

2. I componenti dei consigli di disciplina territoriali che risultino nel corso del loro mandato condannati anche non definitivamente per reati dolosi o che siano colpiti da provvedimenti disciplinari ancorché impugnati, inclusa la sospensione dall'albo per il mancato versamento della quota di iscrizione, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 4.

Art. 4

(Nomina e requisiti di eleggibilità)

1. I componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente collegio territoriale dell'ordine, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo consiglio del collegio territoriale.

2. Gli iscritti all'ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo consiglio territoriale dell'ordine di appartenenza.

3. La candidatura è presentata secondo modalità stabilite dal consiglio nazionale dell'ordine e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet del collegio territoriale di appartenenza e del consiglio nazionale dell'ordine. Gli iscritti hanno l'obbligo di allegare alla propria candidatura un breve curriculum vitae, compilato conformemente al modello predisposto dal consiglio nazionale dell'ordine e messo a disposizione sul sito internet del collegio territoriale di appartenenza e del consiglio nazionale dell'ordine. La mancata allegazione del curriculum vitae determina l'immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione.

4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità, di possedere i seguenti requisiti:

- a) di essere iscritti all'albo da almeno 5 anni;
- b) di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo consiglio del collegio territoriale dell'ordine;
- c) di non avere rapporto di lavoro subordinato o legame societario con altro professionista che abbia presentato la propria candidatura per essere nominato nel medesimo consiglio territoriale dell'ordine;
- d) di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- e) di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- f) di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti ancorché impugnate.

5. Per i componenti dei consigli territoriali di disciplina non iscritti all'ordine dei periti industriali e periti industriali laureati, la scelta dei soggetti da inserire nell'elenco di cui al successivo comma 6, avviene ad opera del singolo consiglio del collegio territoriale dell'ordine d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali componenti esterni devono essere prescelti, in numero non inferiore a due, previa valutazione del curriculum professionale e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate giuridiche o tecniche;
- magistrati ordinari, amministrativi, contabili;
- esperti in materie giuridiche o tecniche.

6. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il consiglio territoriale dell'ordine è tenuto a predisporre un elenco di candidati, selezionati con delibera motivata esaminati i rispettivi curricula, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale sarà successivamente chiamato a designare. Almeno due terzi dei componenti l'elenco dei candidati deve essere iscritto all'albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati e almeno due candidati esterni tra quelli di cui al precedente comma 5.

7. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui al comma 2, o il numero di candidature risulti insufficiente, il consiglio del collegio territoriale dell'ordine procede d'ufficio a inserire nell'elenco un numero di iscritti necessario al suo completamento, salva la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4.

8. Dopo la sua compilazione, l'elenco è senza indugio pubblicato sul sito internet del collegio territoriale dell'ordine e del consiglio nazionale in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale. Dalla data di pubblicazione dell'elenco decorre il termine per impugnare la procedura di selezione di cui ai commi precedenti.

9. Almeno due terzi dei designati da parte del presidente del tribunale nei consigli di disciplina territoriali devono essere iscritti all'albo dei periti industriali e periti industriali laureati e almeno un componente deve essere soggetto estraneo all'ordine.

10. L'elenco è immediatamente trasmesso al presidente del tribunale del circondario individuato a norma del comma 1, a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, affinché provveda a nominare i membri effettivi, intranei ed estranei all'ordine, e i membri supplenti (due intranei ed uno estraneo all'ordine) del consiglio di disciplina territoriale, senza indugio, sulla base dei rispettivi curricula professionali e tenendo conto della doverosa indicazione di un esterno all'ordine ai sensi del precedente comma 9.

11. La nomina dei componenti del consiglio di disciplina territoriale è immediatamente comunicata agli uffici del collegio territoriale dell'ordine e del consiglio nazionale a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, per consentire il successivo insediamento dell'organo che deve avvenire entro quindici giorni dalla nomina del presidente del tribunale, previa convocazione del presidente del consiglio territoriale dell'ordine.

All'esito dell'insediamento, il collegio territoriale dell'ordine cura la pubblicazione dei collegi di disciplina territoriali sul proprio sito internet, in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

12. All'immediata sostituzione dei componenti del consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede mediante nomina dei componenti supplenti già designati dal presidente del tribunale e secondo l'ordine da quest'ultimo individuato. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal consiglio del collegio territoriale dell'ordine, entro cui il presidente del tribunale sceglierà il nuovo consigliere. Le comunicazioni avverranno sempre a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge.

13. Qualora il numero degli iscritti al collegio dell'ordine territoriale sia esiguo, ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero vigilante, su richiesta dei consigli dei collegi dell'ordine territoriale interessato, sentito il consiglio nazionale, può disporre che un consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli albi di due o più ambiti territoriali finitimi, designandone la sede.

Art. 5 (Procedura)

1. Il procedimento disciplinare innanzi ai consigli di disciplina territoriale si svolge secondo la disciplina vigente sui giudizi disciplinari.

Art. 6

(Incompatibilità e conflitti di interesse)

1. Qualora un componente del collegio di disciplina si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 cod. proc. civ. o in conflitto di interessi con il fascicolo assegnatogli deve comunicarlo immediatamente agli altri componenti del consiglio di disciplina e deve astenersi dal partecipare alle relative riunioni. Qualora non vi provveda spontaneamente, egli potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto a procedimento disciplinare. In ogni caso il presidente del consiglio di disciplina procederà alla sostituzione seguendo il criterio alfabetico di cui all'art. 2, co.3.

2. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi si applica l'art. 3 della legge 20 luglio 2004 n. 215. Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere aver intrattenuto nell'ultimo biennio rapporti di subordinazione lavorativa o societari con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il denunciante.

Art. 7 (Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente normativa, l'invio dell'elenco dei candidati al presidente del competente tribunale da parte dei consigli territoriali in carica dell'ordine, di cui all'articolo 4 comma 10 del presente provvedimento, dovrà avvenire entro 210 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia.

2. Fino all'insediamento dei nuovi consigli di disciplina territoriali, la funzione disciplinare è svolta dai consigli territoriali dell'ordine in conformità alle disposizioni vigenti.

3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi consigli di disciplina territoriali sono regolati in base al comma 2 e proseguono presso il consiglio territoriale dell'ordine. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento all'adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

4. Il consiglio di disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente consiglio territoriale del collegio dell'ordine ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo consiglio di disciplina.

Art. 8

(Entrata in vigore e pubblicità)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.